



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 30 novembre 2023 n.168**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 31 della Legge 3 novembre 2015 n.160 e 3, comma 9 della Legge 15 settembre 2023 n.132;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 17 novembre 2023;*

*Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **SISMABONUS PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato, nell'esercizio delle deleghe contenute all'articolo 31 della Legge 3 novembre 2015 n.160 e all'articolo 3, comma 9 della Legge 15 settembre 2023 n.132, detta disposizioni finalizzate a salvaguardare dal rischio sismico strutture e infrastrutture realizzate in territorio sammarinese prima dell'entrata in vigore della Legge 25 gennaio 2011 n.5 e successive modifiche, ed allo scopo di tutelare la pubblica incolumità nonché la sicurezza e la stabilità delle opere realizzate.

### **Art. 2** *(Sismabonus per la riduzione del rischio sismico)*

1. Agli interventi volti alla riduzione del rischio sismico di unità immobiliari esistenti, come definite dalla normativa tecnica prevista all'articolo 7, comma 2 della Legge n.5/2011, è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al:

- a) 95% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 200.000,00 (duecentomila/00) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista all'articolo 7, comma 2 della Legge n.5/2011, da ripartire in massimo quindici quote annuali di pari importo;
- b) 80% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 100.000,00 (centomila/00) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 60% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista all'articolo 7, comma 2 della Legge n.5/2011, da ripartire in massimo quindici quote annuali di pari importo;
- c) 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 80.000,00 (ottantamila/00) per interventi di miglioramento sismico ai sensi della normativa tecnica

prevista all'articolo 7, comma 2 della Legge n.5/2011, e per interventi locali di rafforzamento come definiti all'articolo 4, da ripartire in massimo quindici quote annuali di pari importo;

- d) 95% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 15.000,00 (quindicimila/00) per le verifiche tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica, comprensive di spese tecniche, indagini e prove strutturali da ripartire in massimo cinque quote annuali di pari importo.

### **Art. 3**

*(Disposizioni relative agli interventi per la riduzione del rischio sismico)*

1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) sono incluse anche quelle di progettazione e quelle relative a prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie, comprensive di spese tecniche, indagini e prove strutturali.
2. Le detrazioni previste al comma 1, lettera a) spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione di interi fabbricati nonché in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di opere di sostegno del terreno a presidio di fabbricati esistenti.
3. Le detrazioni di imposta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) si applicano anche nel caso in cui alla valutazione della vulnerabilità sismica non seguano interventi di riduzione del rischio sismico.
4. Le detrazioni di imposta di cui all'articolo 2 non si applicano qualora l'edificio esistente oggetto di intervento sia stato realizzato o adeguato sismicamente a seguito di titolo edilizio presentato successivamente alla data del 3 dicembre 2012, e per i quali sia stata rilasciata autorizzazione strutturale ai sensi della Legge n.5/2011 e successive modifiche e relativo decreto delegato.
5. Per la valutazione delle spese detraibili sostenute per interventi volti alla riduzione del rischio sismico e per le verifiche tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica di unità immobiliari esistenti di cui all'articolo 2, comma 1 si applicano i seguenti criteri:
  - a) gli interventi per l'adozione delle misure antisismiche e le valutazioni di vulnerabilità sismica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere l'intera unità strutturale, come definita dalla normativa tecnica prevista all'articolo 7, comma 2 della Legge n.5/2011;
  - b) agli interventi di demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato le detrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) si applicano anche in caso di realizzazione di più corpi di fabbrica a fronte della demolizione di uno ovvero in caso di aumento della volumetria esistente;
  - c) ai fini del calcolo delle spese tecniche relative alla valutazione di vulnerabilità sismica, con riferimento al Decreto 18 marzo 2002 n.43 e successive modifiche, il compenso professionale per l'analisi di vulnerabilità sismica è da computarsi a percentuale sulla base del costo di costruzione delle opere strutturali dell'unità strutturale oggetto di analisi, relativamente alle Classi di cui alla Tabella A1, Categorie g ed h, con l'applicazione di un coefficiente pari a 0,525 in luogo delle aliquote parziali di cui alla tabella A2 del Decreto n. 43/2002. Se il consuntivo lordo del costo di costruzione non è noto, si applicano i parametri predisposti ed aggiornati con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino.

### **Art. 4**

*(Interventi locali di rafforzamento per la riduzione del rischio sismico)*

1. Gli interventi locali incentivati per la riduzione del rischio sismico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) sono indicati ai seguenti commi a seconda della tipologia costruttiva

dell'edificio su cui si interviene.

2. Per gli edifici in muratura: esecuzione sull'intera unità strutturale di tutti gli interventi seguenti:

- a) ripristino delle zone danneggiate ovvero degradate;
- b) eliminazione delle spinte orizzontali non contrastate;
- c) stabilizzazione fuori piano delle pareti di elevate dimensioni, larghezza e altezza;
- d) collegamento dei pannelli murari agli orizzontamenti.

3. L'entità degli interventi di cui al comma 2, deve essere tale da non produrre sostanziali modifiche al comportamento della struttura nel suo insieme e da consentire quindi l'inquadramento come intervento locale.

4. Per gli edifici in calcestruzzo armato: esecuzione di tutti gli interventi seguenti a condizione che la struttura sia stata originariamente concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni:

- a) confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio;
- b) opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate;
- c) eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate ovvero degradate.

5. Per gli edifici destinati ad attività produttive (capannoni industriali): esecuzione degli interventi volti ad eliminare sulla costruzione tutte, ove presenti, le carenze seguenti:

- a) carenze nelle unioni tra elementi strutturali (a titolo esemplificativo trave-pilastro e copertura- travi), rispetto alle azioni sismiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare i sistemi di connessione anche meccanica per le unioni basate in origine soltanto sull'attrito;
- b) carenza della connessione tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefabbricati (pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante;
- c) carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari, impianti ovvero scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che possono indurre danni alle strutture che li ospitano, in quanto privi di sistemi di controventamento o perché indotti al collasso dal loro contenuto;
- d) cause che possano dare luogo all'attivazione di meccanismi locali.

## **Art. 5**

*(Procedura per l'ottenimento dell'incentivo di detrazione d'imposta per la riduzione del rischio sismico)*

1. Soggetti abilitati alla richiesta della detrazione d'imposta prevista all'articolo 2 sono persone fisiche e giuridiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento, titolari di contratto di locazione finanziaria e soci di cooperative di abitazione.

2. Le detrazioni di imposta di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione strutturale di cui all'articolo 10 della Legge n.5/2011.

3. I soggetti di cui al comma 1, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione strutturale da parte del Servizio Protezione Civile-Servizio Controllo Strutture (di seguito brevemente anche Servizio Controllo Strutture), consegnano allo stesso ufficio, prima dell'inizio dei lavori, purché avente data successiva al 1° gennaio 2024 e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, "comunicazione di intervento di riduzione del rischio sismico", allegando relazione tecnica del progettista delle strutture sugli interventi previsti corredata di computo metrico redatto sulla base del prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, attestante la spesa prevista per le opere strutturali; su tale preventivo di spesa è determinato l'importo oggetto di detrazione.

4. Ai fini dell'ottenimento degli incentivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) i soggetti di cui al comma 1, ad ultimazione degli interventi, consegnano al Servizio Controllo Strutture, richiesta di incentivo allegando un'asseverazione sottoscritta dai professionisti

incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, ove previsto, secondo le rispettive competenze professionali, attestante l'efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il Servizio Controllo Strutture predispone apposita modulistica per la richiesta di incentivo in cui è indicata la documentazione necessaria ai fini della concessione dell'incentivo medesimo.

5. Ai fini dell'ottenimento dell'incentivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) i soggetti di cui al comma 1 consegnano al Servizio Controllo Strutture richiesta di incentivo allegando un'asseverazione sottoscritta dal professionista incaricato attestante di avere condotto la valutazione di vulnerabilità sismica ai sensi delle norme tecniche vigenti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione alle indagini e prove di caratterizzazione dei materiali. Contestualmente alla richiesta di incentivo devono essere depositate presso il Servizio Controllo Strutture le verifiche tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica, che vengono acquisite agli atti del medesimo Servizio. Il Servizio di Protezione Civile predispone apposita modulistica per la richiesta di incentivo in cui è indicata la documentazione necessaria ai fini della concessione dell'incentivo medesimo.

6. Il Servizio Controllo Strutture, verificata la documentazione allegata alla richiesta di incentivo, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, autorizza la concessione dell'incentivo dandone opportuna comunicazione all'interessato e all'Ufficio Tributario.

7. Il Servizio Protezione Civile – Servizio Controllo Strutture può autorizzare un numero massimo di richieste tale per cui l'ammontare complessivo delle detrazioni ammesse non deve superare la somma di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) annui.

8. Le richieste che superano l'ammontare di cui al comma 7, sono esaminate e possono essere autorizzate nell'esercizio finanziario successivo sulla base della loro data di presentazione.

9. Il numero delle quote annuali autorizzato dal Servizio Protezione Civile – Servizio Controllo Strutture non può subire variazioni.

## Art. 6

### (Disposizioni finali)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) non sono cumulabili con l'incentivo di cui all'articolo 19-bis, commi 7 e 9 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto delegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. Le disposizioni contenute all'articolo 34, commi 1 e 6 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 relative al sismabonus, così come prorogate dall'articolo 4, comma 9, della Legge 23 dicembre 2022 n.171, si applicano alle richieste presentate sino al 31 dicembre 2023 nonché alle relative spese, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 47 commi 3 e 4 della Legge 23 dicembre 2020. L'incentivo si applica alle spese sostenute dalla data di inizio lavori strutturali, purché successiva alla data di entrata in vigore della Legge n. 223/2020, fino alla data di comunicazione di ultimazione dei lavori.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 novembre 2023/1723 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Filippo Tamagnini – Gaetano Troina*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Gian Nicola Ber<sup>++</sup>*

